

(Codice interno: 351334)

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2017, n. 23

**Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Finalità e principi.**

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone adulte o anziane nella comunità, promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la costituzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita.
2. La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone adulte o anziane nel corso della vita nonché il loro patrimonio di relazioni personali.
3. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa.
4. La Regione promuove politiche integrate a favore delle persone adulte o anziane e contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena ed effettiva inclusione sociale e garantendo le pari opportunità, l'autodeterminazione e la dignità della persona.
5. La Regione, tenuto conto che il processo di invecchiamento nel territorio veneto vede una naturale prevalenza del genere femminile, assicura risposte specifiche per le donne anziane.

**Art. 2****Definizione.**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;
  - b) invecchiamento attivo: il processo che promuove la continua capacità del soggetto di esprimere la propria identità e ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell'invecchiamento e favorire un contributo attivo alla propria comunità.

**Art. 3****Programmazione degli interventi.**

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone adulte o anziane negli ambiti della prevenzione, della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato e delle politiche abitative e ambientali.
2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo iniziative territoriali, in sinergia con i Comuni, singoli o aggregati, con le Aziende ULSS, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016". La Regione promuove, inoltre, politiche per l'invecchiamento attivo anche favorendo la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

3. La Giunta regionale definisce gli indirizzi e le strategie per l'invecchiamento attivo, avviando d'intesa con le rappresentanze sociali, la redazione di un Piano sull'invecchiamento attivo, di durata triennale, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
4. Nel Piano triennale sull'invecchiamento attivo sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le strutture regionali concorrono alla sua realizzazione.
5. Alla redazione del Piano di cui al comma 3 partecipano i rappresentanti della Consulta per l'invecchiamento attivo di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sociali.
6. All'Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Piano sull'invecchiamento attivo.
7. La struttura regionale competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del Piano avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse strutture regionali interessate dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un programma di attuazione annuale diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge. Il programma è presentato alle rappresentanze sociali e alla Consulta per l'invecchiamento attivo di cui all'articolo 11 e viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti attuatori.**

1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:
  - a) i comuni, singoli o associati, privilegiando quest'ultimi;
  - b) le Aziende ULSS;
  - c) i centri servizi e le strutture residenziali;
  - d) le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati;
  - e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
  - f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
  - g) gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale e le Università del volontariato e della terza età, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

#### **Art. 5**

##### **Politiche per la partecipazione attiva.**

1. La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.
2. L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona.
3. La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo procedure di legge, progetti sperimentali, proposti dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diretti a sviluppare l'impegno delle persone anziane nella comunità favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.
4. La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo procedure di legge, progetti sperimentali proposti dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4 per la realizzazione dei servizi innovativi per l'invecchiamento attivo.
5. La Regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare, la Giunta

regionale promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.

6. La Giunta regionale avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, tenuto conto del fenomeno delle persone anziane che vivono da sole, al fine di assicurare loro opportunità che garantiscano la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.

#### **Art. 6** **Attività di utilità sociale.**

1. Sono considerate attività di utilità sociale le iniziative che perseguono le seguenti finalità:

- a) sorveglianza presso le scuole, i parchi, i giardini e presso altri luoghi, manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali;
- b) salvaguardia e promozione dell'ambiente e della cultura del territorio;
- c) gestione di terreni nei quali svolgere attività di orticoltura, giardinaggio e cura dell'ambiente naturale, affidati dai comuni alle persone anziane, singole o associate, secondo le modalità e i criteri da essi stabiliti;
- d) aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone in disagio, in solitudine o in difficoltà;
- e) diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 4;
- f) diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;
- g) promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale;
- h) attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;
- i) attività per la valorizzazione e la trasmissione di antichi mestieri, in particolare delle attività artigianali in via di estinzione, al fine di favorire uno scambio intergenerazionale e di tutelare un patrimonio di saperi pratici, patrimonio di ogni comunità.

2. Alle persone anziane che operano nei progetti di invecchiamento attivo può essere riconosciuto, per il tramite dei comuni e delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001" e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali promotori dei progetti.

#### **Art. 7** **Completamento dell'attività lavorativa.**

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze sociali, ovvero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolino il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

#### **Art. 8** **Formazione.**

1. La Regione individua nell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. A tal fine, la Giunta regionale:

- a) sostiene percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea, nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone adulte o anziane;
- b) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti di persone anziane;
- c) valorizza e sostiene le attività di formazione dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere e dell'apprendere, anche attraverso le Università del volontariato e della terza età e la partecipazione a progetti europei;
- d) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture ed esperienze differenti, promuovendo il valore della differenza di genere.

2. La Giunta regionale promuove e sostiene protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati per la realizzazione di progetti che prevedono la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, esperienze e conoscenze nella trasmissione di saperi alle generazioni più giovani.

3. La Giunta regionale, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute e della socialità, percorsi formativi finalizzati a:

- a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno sociale, alla cittadinanza attiva e al volontariato;
- b) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione, di attività motoria e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche;
- c) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
- d) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;
- e) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri;
- f) favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

4. La Giunta regionale promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.

#### **Art. 9**

#### **Prevenzione, salute e benessere.**

1. La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la co-progettazione di azioni ed interventi sostenibili, volti sia a prevenire l'insorgere di condizioni di fragilità che a mantenere il benessere bio-psico-sociale durante l'invecchiamento della persona, favorendo la diffusione di stili di vita sani e promuovendo protocolli operativi da inserire nei Piani di zona tra enti locali, aziende sanitarie, terzo settore, organizzazioni sindacali in stretto collegamento con la propria programmazione socio-sanitaria.

2. La Giunta promuove e valorizza, in modo particolare attraverso i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, opportunità per la salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona anziana nel proprio contesto familiare e territoriale per migliorare la qualità della vita:

- a) sostenendo la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione della persona anziana nel rispetto delle sue preferenze ed orientamento dei valori, anche nelle situazioni di disagio e maggiori difficoltà;
- b) prevenendo e superando i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e autosvalutazione legati alla perdita di status, agevolando una vita di relazione attiva, garantendo e facilitando programmi di comunicazione efficaci relativi alle informazioni sui servizi, sugli interventi e sulle azioni sociali presenti sul territorio, favorendo la diffusione di spazi e luoghi di incontro, socializzazione ed espressività, in un'ottica intergenerazionale e interculturale;

- c) favorendo lo stato di salute e di benessere generale attraverso attività e programmi che agiscano principalmente sul potenziamento dei fattori protettivi che ciascun individuo dispone naturalmente, ovvero autostima, autonomia e capacità relazionali;
- d) favorendo il miglioramento dell'equilibrio fisico e psicologico e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportive, anche nell'ambito delle palestre della salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva";
- e) favorendo il benessere psico-fisico soggettivo delle persone anziane attraverso attività ricreative con l'ausilio di animali;
- f) promuovendo azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l'accoglienza in micro residenze, gruppi appartamento, condomini solidali e altre forme di co-abitazione, privilegiando soluzioni che favoriscano l'intergenerazionalità e la multidimensionalità;
- g) attuando programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento;
- h) superando le logiche assistenzialistiche, limitando l'ospedalizzazione impropria e favorendo l'appropriatezza degli inserimenti in strutture assistenziali residenziali e semiresidenziali, quando necessario;
- i) adottando, anche attraverso i Piani di zona, politiche sociali e socio-assistenziali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, anche attraverso la domotica e il telesoccorso e con l'obiettivo di prevenire l'allontanamento precoce dal contesto abituale di vita;
- l) promuovendo interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema verso un welfare regionale in grado di perseguire il bene comune mediante la costruzione di processi generativi che favoriscano l'espressione delle capacità individuali dei cittadini, valorizzino il loro contributo alla costruzione del benessere della comunità e accrescano la coesione e la solidarietà sociale, al fine di aumentare le risorse disponibili e il loro rendimento.

#### **Art. 10** **Cultura e turismo sociale.**

1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Giunta regionale promuove iniziative culturali e di turismo sociale, facilitando l'accesso delle persone anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei. Favorisce, inoltre, l'impegno attivo delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali.
2. Le strutture turistico-ricettive possono sottoscrivere convenzioni con le Aziende ULSS territorialmente competenti, al fine di garantire un maggior grado di protezione agli anziani fruitori delle strutture medesime, senza alcun onere a carico delle Aziende ULSS.
3. La Giunta regionale, anche con il coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti del terzo settore e dei sindacati pensionati, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, prodotte e proposte dalle comunità territoriali, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni, incontri intergenerazionali e senso comunitario tra le persone coinvolte.
4. Alle attività di turismo sociale si applica l'articolo 40 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

#### **Art. 11** **Consulta regionale per l'invecchiamento attivo.**

1. È istituita la Consulta regionale per l'invecchiamento attivo quale strumento idoneo a favorire la partecipazione della popolazione anziana ai processi decisionali, con il fine ultimo di migliorarne il benessere e la qualità della vita. La Consulta partecipa attivamente alla progettazione, contribuendo alla redazione del Piano Triennale sull'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, monitora l'attuazione degli interventi e propone eventuali rimodulazioni del programma di attuazione annuale al tavolo di lavoro permanente.

2. Fanno parte della Consulta:

- a) l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
- b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
- c) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, o un suo delegato;
- d) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione, lavoro, o suo delegato;
- e) un amministratore comunale, designato dall'ANCI Veneto;
- f) un rappresentante dei Centri di servizi per anziani;
- g) il Portavoce del Forum regionale del terzo settore, o un suo designato;
- h) il Presidente della Conferenza regionale del volontariato, o un suo designato;
- i) un rappresentante della cooperazione sociale;
- l) un rappresentante dei sindacati confederali dei pensionati maggiormente rappresentativi;
- m) un rappresentante del Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomi (CUPLA);
- n) un rappresentante dei CSV, designato dal coordinamento regionale Centri servizi volontariato.

3. Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti della Consulta, dirigenti delle strutture regionali competenti ed esperti di specifiche materie presenti nell'ordine del giorno.

4. La segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

5. La Consulta viene istituita dalla Giunta regionale prima della stesura e dell'adozione del Piano triennale sull'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3. I suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del Piano e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. La partecipazione alle sedute di norma è gratuita; è ammesso il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione" e successive modificazioni.

## **Art. 12** **Clausola valutativa.**

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione.

2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione con cadenza triennale.

3. La relazione di cui al comma 2 in particolare, documenta:

- a) lo stato di attuazione del Piano, con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo particolare delle realtà associative e dei comuni;
- b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate.

4. La relazione è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

5. La Consulta per l'invecchiamento attivo, di cui all'articolo 11, è convocata dalla struttura competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.

**Art. 13**  
**Abrogazioni.**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 9 "Istituzione del servizio civile degli anziani".

**Art. 14**  
**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 03 "Interventi per gli anziani" - Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, quantificati in euro 1.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2017-2019.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2017

Luca Zaia

---

**INDICE**

- Art. 1 - Finalità e principi
- Art. 2 - Definizione
- Art. 3 - Programmazione degli interventi
- Art. 4 - Soggetti attuatori
- Art. 5 - Politiche per la partecipazione attiva
- Art. 6 - Attività di utilità sociale
- Art. 7 - Completamento dell'attività lavorativa
- Art. 8 - Formazione
- Art. 9 - Prevenzione, salute e benessere
- Art. 10 - Cultura e turismo sociale
- Art. 11 - Consulta regionale per l'invecchiamento attivo
- Art. 12 - Clausola valutativa
- Art. 13 - Abrogazioni
- Art. 14 - Norma finanziaria

### Dati informativi concernenti la legge regionale 8 agosto 2017, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 novembre 2016, n. 30/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2016, dove ha acquisito il n. 208 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 maggio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Quinta commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2017, n. 23.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge sulla Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo è stato costruito attraverso un lungo percorso di progettazione partecipata con i principali soggetti che, sul territorio, si occupano più o meno direttamente di anziani e che va fatto risalire alla partecipazione della Regione Veneto (Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali) al progetto europeo Active Ageing Going Local (AGL), così come definito dalla DGR n. 962 del 17 giugno 2014. L'obiettivo generale del progetto europeo è stato quello di favorire lo sviluppo di una strategia globale per la promozione di politiche a favore dell'invecchiamento attivo indirizzata principalmente alle Regioni coinvolte nel progetto, ma potenzialmente estendibile e aperto a enti regionali europei/locali.

Il progetto AGL è stato particolarmente significativo in quanto si è centrato, in modo particolare, su un processo partecipativo che è riuscito a coinvolgere un discreto numero di soggetti che, sul territorio, si occupano di questioni sociali e socio-sanitarie legate alla condizione dell'anziano. Nel complesso, sono state coinvolte ben 46 differenti realtà organizzative (pubbliche e del privato sociale) per un totale di 59 professionisti in 9 tavoli di lavoro nei quali si sono discusse diverse tematiche attinenti ai 3 pilastri dell'invecchiamento attivo: salute e benessere, partecipazione sociale, occupazione e formazione. In questi tavoli di lavoro si sono discussi i punti di forza e i punti di debolezza delle politiche per l'anziano sul territorio regionale per poi pervenire a suggerimenti e raccomandazioni concrete su come migliorare il sistema e favorire politiche a misura di anziano.

Nel complesso sono state prodotte ben 66 raccomandazioni o suggerimenti di azione, che sono stati sintetizzati - accanto alle sintesi dei tavoli di lavoro - nel “Documento di proposta partecipata sull'invecchiamento attivo” e che hanno poi condotto alla formulazione di una strategia regionale per l'invecchiamento attivo che, tra le linee prioritarie di azione, ha individuato proprio la presentazione di una proposta di legge sull'invecchiamento attivo. L'azione - che ha colto il parere unanime di tutti i soggetti partecipanti ai tavoli di lavoro - era così formulata: “Procedere con l'adozione di un legge per l'invecchiamento attivo che comprenda tutte le dimensioni del fenomeno entro un approccio olistico finalizzato a offrire una cornice generale e coerente di riferimento che contribuisca a stimolare una diversa concezione di vecchiaia, il passaggio a un welfare meno assistenziale e più promozionale e il progressivo superamento dell'attuale settorialità e scarsa integrazione delle politiche per gli anziani”, superando così “la visione assistenzialistica e sanitario-centrica che caratterizza l'attuale sistema di intervento, incentrato in modo prevalente sulla gestione della condizione di non-autosufficienza e sulle problematiche strettamente medico-sanitarie della vecchiaia”

In virtù di tale suggerimento, l'Assessorato competente ha creduto opportuno procedere con la redazione di un disegno di legge sull'invecchiamento attivo, proseguendo con il percorso di condivisione e progettazione partecipata: con decreto dirigenziale n. 4 del 20 luglio 2016 si è, pertanto, istituito un gruppo di lavoro responsabile della stesura del DDL che, pur nelle necessarie ridotte dimensioni, garantisce la rappresentanza delle principali istituzioni che si occupano di condizione anziana sul territorio, ovvero terzo settore (associazioni, centri servizi volontariato, cooperazione sociale, sindacati pensionati) centri servizi, strutture regionali competenti in materia di sanità e sociale, una sociologa che ha curato il progetto AGL.

Le motivazioni che hanno condotto ad aderire al progetto AGL, prima, e alla redazione del testo di legge, poi, risiedono nella consapevolezza che i mutamenti demografici che attraversano da diversi anni i paesi industrializzati stanno mettendo a dura prova la sostenibilità dei sistemi di welfare tradizionale, la struttura economica, l'offerta sanitaria, l'organizzazione sociale e il sistema di relazioni interpersonali e intergenerazionali, tra l'altro innestandosi in un tessuto sociale ed economico profondamente mutato rispetto al passato sotto il profilo del mercato del lavoro e delle strutture familiari e sociali. È, dunque, indispensabile elaborare fin da subito nuove strategie che consentano di affrontare l'invecchiamento della popolazione - e, con esso, i fragili equilibri intergenerazionali - in maniera innovativa.

Tali interventi non possono che andare nella direzione, peraltro coerente con l'impostazione che la Regione si è data, dell'attivazione dell'anziano, della valorizzazione della longevità come opportunità, della ricostruzione del senso di comunità, della costruzione di nuovi welfare e della ricollocazione degli interventi al centro della città, del quartiere, del territorio e della vita delle persone, procedendo sulla strada di un ri-orientamento unitario e integrato delle politiche sociali, culturali, sanitarie, educative e formative, del lavoro, urbanistiche e abitative.

Anche nella Regione Veneto (che attualmente è una delle regioni italiane più anziane) il processo di invecchiamento attivo è particolarmente veloce, a causa della riduzione dei tassi di natalità e al concomitante aumento dell'aspettativa di vita, a sua volta determinato dalle migliorate condizioni di vita e dai progressi in campo medico. Nel 2015, su una popolazione di 4.927.596 persone, il 21,7 per cento ha più di 64 anni e, tra di essi, il 6,4 per cento ha più di 79 anni, mentre solo il 14 per cento ha un'età inferiore ai 14 anni. La tendenza all'invecchiamento è visibile anche nella popolazione in età attiva, costituita da una quota maggiore di soggetti di età compresa tra i 40 e 64 anni (1.842.696 unità, pari al 37,4 per cento della popolazione complessiva) rispetto ai soggetti di età compresa tra i 15 e 39 anni (1.328.831 unità, 27 per cento). In sintesi, l'indice di vecchiaia, che misura il rapporto percentuale tra il numero di ultrasessantatrenni e il numero di giovani al di sotto dei 15 anni di età descrivendo così il grado di invecchiamento della popolazione, nel 2015 è pari a 154,8 anziani a 100 giovani. Stratificando per genere, l'indice di vecchiaia risulta decisamente più elevato per le donne, raggiungendo il valore di 182,3 per cento contro 128,7 per cento degli uomini.

Se si proiettano questi dati nel futuro, con l'ausilio delle stime fornite dall'Istat, si può osservare che la componente anziana della popolazione proseguirà nel suo trend di crescita: nel 2030, infatti, la popolazione ultrasessantatrenne costituirà un quarto della popolazione generale per salire di nuovo nel 2045 (31,6 per cento). L'indice di vecchiaia mostra che nel 2030 ci saranno 200 anziani ogni 100 giovani e nel 2045 il valore aumenterà fino a 243

La legge regionale per l'invecchiamento attivo intende, in definitiva, offrire una cornice di riferimento e uno stimolo alla maturazione di una diversa concezione della vecchiaia e dell'invecchiamento nelle comunità locali per rafforzare le politiche volte a sviluppare opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza al fine di garantire la qualità della vita delle persone anche sul versante del sostegno all'autonomia e all'indipendenza personale.

Ferma restando la necessità di proseguire ed intensificare la protezione delle persone anziane non autosufficienti e/o con una fragilità sociale e sanitaria complessa, la Regione si pone come promotrice di un rinnovamento nelle politiche, nella cultura, nei comportamenti e nelle pratiche rivolte alle persone anziane che, coerentemente con il modello di welfare territoriale veneto basato sulla valorizzazione del capitale sociale degli individui, sul senso di comunità, su valori solidaristici e sulla corresponsabilità sociale, conduca alla rivalutazione del ruolo della persona anziana come "risorsa" per la comunità e all'interpretazione dell'anzianità come "opportunità": se, infatti, il processo di invecchiamento della popolazione è destinato a portare con sé un incremento sempre maggiore di persone anziane non autosufficienti, contestualmente determinerà un aumento ancor più consistente di persone che godono di un buon livello di benessere e che sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo attivo nell'ambito sociale, economico e culturale, spirituale e negli affari civili.

In tale prospettiva, entro il processo di femminilizzazione della vecchiaia cui si sta assistendo e nell'ottica della non discriminazione, un'attenzione particolare sarà destinata alle diversità di genere e alla costruzione di politiche che assicurino risposte specifiche e più efficaci per le donne anziane

La legge regionale gravita, in definitiva, intorno alla necessità di creare e rafforzare "reti di buon vicinato", sostenendo la progettazione e realizzazione di interventi orientati al potenziamento delle dinamiche "comunitarie", e di innestare un percorso virtuoso che possa consentire il mantenimento dell'indipendenza e di una buona salute non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico e sociale, agendo sui fattori di "emancipazione" che possono permettere la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e civile delle comunità. Un percorso che, da un lato, sostiene l'adozione di politiche integrate che rispondano in modo olistico ai bisogni delle attuali generazioni anziane, dall'altro getta le basi per il benessere delle generazioni che diverranno anziane nei prossimi decenni, all'interno di un più generale approccio al corso della vita.

Il pdl n. 208 è stato corredato della scheda di analisi economico finanziaria al momento della sua presentazione. In data 12 maggio 2017 la competente struttura di Giunta regionale ha riformulato la scheda di analisi economico finanziaria

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 04 aprile 2017.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 17 maggio 2017.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 18 maggio 2017 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron (con delega del consigliere Brescacin), i consiglieri Barbisan F. (con delega del consigliere Villanova) (Zaia Presidente), Barbisan R., Gidoni e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Moretti, Pigozzo (partito Democratico), Barison (Forza Italia), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente),

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle e Berti (Movimento 5 Stelle).

Viene designato relatore in aula il consigliere Riccardo Barbisan.

Viene designato correlatore in aula il consigliere Claudio Sinigaglia..”.

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il PDL presentato è sicuramente importante, basterebbe ricordare alcuni riferimenti quantitativi: la popolazione anziana, che ha compiuto 65 anni, della nostra regione ormai supera abbondantemente il 20% del totale dei cittadini veneti; si tratta, quindi, di circa un milione di anziani. La metà di questi ha superato i 75 anni.

Il testo di legge recepisce una delle sfide più importanti che abbiamo, ovvero come concretizzare il desiderio di nuove esperienze di vita, indipendentemente dal fatto che uno lavori e indipendentemente dallo scompartimento a settori che ha sempre caratterizzato finora la vita delle persone: la giovinezza, l'adolescenza, l'età adulta, la vecchiaia

L'invecchiamento attivo parla di un processo diverso, in cui si accompagna il desiderio di nuove conoscenze e sperimentazioni, non nella separatezza rispetto alle altre fasi dell'età, ma in continuità con esse, e con l'obiettivo, che è sia politico che sociale, di creare una comunità coesa.

Questo è ciò che ha ispirato il progetto di legge, che poi è stato redatto assieme alle rappresentanze del mondo sindacale, dell'associazionismo, avvalendosi di esperienze di altre Regioni e anche di testi che sono in discussione a livello nazionale.

Si tratta di un percorso legislativo che sta arrivando a definire ulteriori percorsi per dare dignità alla nostra esistenza. Si dice molto spesso che sia importante dare più anni alla vita, ma è anche importante dare vita agli anni; è questo un po' lo slogan che accompagna l'invecchiamento.

Ci sono altri due aspetti apprezzabili nelle premesse di questo progetto di legge e che il progetto di legge stesso deve tenere in considerazione. In questi scenari innovativi che abbiamo di fronte bisogna superare gli interventi legati all'emergenzialità. Molto spesso gli interventi a sostegno delle persone anziane sono collegati all'aspetto emergenziale, cioè quando l'anziano sta male; invece, il progetto di legge vuole proprio contrastare questa caratterizzazione dell'intervento, per dare possibilità a tutti di affrontare questa nuova fase nell'ambito della rete solidale.

Il progetto di legge elimina anche un'altra tentazione: quella di considerare la persona anziana dal punto di vista consumistico, come una persona che ha un risparmio, una pensione e quindi diventa fonte da sfruttare. Non è questa l'ottica nella quale si muove la proposta e do atto che il lavoro compiuto ha tutt'altre finalità

È importante che nell'invecchiamento avvenga l'incontro tra memoria e passato ma soprattutto ci sia una produzione di beni diversi. Perché con l'invecchiamento si verifica il cosiddetto “tempo liberato” dell'anziano; che cosa produce il tempo liberato dell'anziano? Produce beni relazionali, beni di merito, beni di uso collettivo, produce quei beni che diventano importanti per costruire una comunità unita.

Possiamo guardare alle attività positive di tanti comuni e associazioni che si sono spesi nell'ambito nella produzione di beni di merito. Prima si ricordavano i cosiddetti “nonni vigili”, ma ci sono tante persone che si stanno dedicando da anziani all'accompagnamento di altri soggetti fragili alle visite mediche in ospedale, a portare a casa la spesa; tutti questi beni che in qualche maniera sono riassunti - è questa la produzione di beni - vanno nella direzione di una società coesa.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti per cercare di precisare alcuni passaggi. Perché, pur riconoscendo nelle premesse diversi aspetti apprezzabili, abbiamo anche alcune critiche da porre, che pregherei fossero prese in considerazione nell'ambito strutturale del progetto di legge.

La prima, se volete, più che una critica è un'aspettativa, ovvero che quanto stiamo inserendo nel progetto di legge sia effettivamente uno degli obiettivi fondamentali dei Piani di Zona, che sono già stati menzionati: i Piani di Zona sono gli strumenti urbanistici socio-sanitari del territorio, tanto per capirci, quindi sono gli strumenti di programmazione.

I Piani di Zona - che adesso vengono pubblicati ogni cinque anni - devono prevedere come obiettivo fondamentale, accanto alle tematiche della disabilità, della salute mentale, delle dipendenze, delle persone anziane non autosufficienti, proprio questa dell'invecchiamento attivo; è uno degli obiettivi fondamentali perché i comuni, in maniera alle volte sporadica, attivano lavori di utilità sociale, come i soggiorni estivi, oppure il laboratorio culturale o teatrale. Esperienze ce ne sono, però un conto è averle sporadicamente e in base alla sensibilità dell'assessore o del dirigente comunale, un conto invece sono degli obiettivi che si sviluppano in un processo di riconoscimento regionale, in modo tale che ci sia veramente un percorso che collega queste esperienze e ha obiettivi comuni in tutta la nostra Regione.

Quindi l'aspettativa è quella che diventi un obiettivo forte, importante, irrobustito. Adesso abbiamo previsto un finanziamento di 800 mila euro, ma si potrebbe destinarvi altre risorse, grazie a questo strumento del Piano di Zona.

Accanto a questa prima nota, poniamo un'altra questione di merito, questa volta un po' più critica, che riguarda i soggetti attuatori, come i comuni, le aziende ULSS, i soggetti del terzo settore, le università della terza età. Esiste un elenco di tali soggetti che collaborano con la Regione, però in alcuni casi la Giunta mette in atto una specie di attivazione di gestione in proprio.

Abbiamo già affrontato questo tema, e anche nello Statuto ci siamo soffermati per diverse sedute a chiedere, ma il compito della Regione è quello di gestire oppure è quello legiferare?

Il ruolo legislativo si traduce nel definire obiettivi e contenuti e farli attuare ad altri. Ma nella proposta di legge in esame - vedrete poi esaminando articolo per articolo - più di qualche volta la Regione va a gestire direttamente alcuni progetti e di alcuni percorsi. Magari un po' alla volta leviamo via la gestione diretta. E il principio della sussidiarietà o si pratica o non si pratica, o sono i comuni, le ULSS (attraverso il Piano di Zona), le università, i corsi di formazione professionale che si attivano perché sentono che questo percorso di invecchiamento attivo è fondamentale per la loro comunità, oppure la sostituzione da parte della Regione è una specie di riconoscimento diretto di qualcosa che invece doveva essere attivato in maniera indiretta.

Quindi chiedo eventualmente all'Assessore di riconoscere queste due sottolineature, questi due aspetti critici, che, ripeto, sono un'aspettativa e un retaggio, diciamo, di un comportamento della Regione che tende molto spesso a diventare, oltre che legislatore, gestore.

È vero che in alcuni casi lo fanno anche i ministeri e le altre regioni, però abbiamo tanti soggetti forti nella nostra regione che sono in grado di attuare queste politiche, e quindi piuttosto di andare a spendere risorse umane e finanziarie nella gestione diretta, la Regione dovrebbe attivare il principio di sussidiarietà e dare queste competenze a tutti quei soggetti che giustamente sono riconosciuti poi come soggetti attuatori.

Abbiamo presentato emendamenti che riguardano anche altri temi. Per quanto riguarda, per esempio, la questione dei lavori socialmente utili che vengono riconosciuti, uno dei temi di fronte ai quali ci siamo soffermati anche in sede di discussione alla Commissione, mi sembra che l'identificazione di alcuni rimborsi spese si sia attivata attraverso le cosiddette associazioni; eppure, io vi posso assicurare, perché ho avuto modo di verificarlo durante questi ultimi giorni, che ci sono anche Comuni che attraverso le spese per il personale danno questo riconoscimento in maniera diretta. E quindi l'emendamento presentato vuole allargare attraverso le associazioni, i Comuni o le ULSS, il riconoscimento di questo piccolo rimborso spese, qualora ci fossero dei lavori socialmente utili portati avanti dagli anziani.

Comunque è fondamentale ribadire che il passo che stiamo compiendo è particolarmente interessante e importante. È un percorso importante che stiamo affrontando, a mio giudizio è stato affrontato bene da parte della Giunta e della Commissione, e sono sicuro che anche oggi troveremo quelle piccole soluzioni che daranno alla Regione Veneto una legge particolarmente significativa che irrobusterà la cosiddetta integrazione socio-sanitaria, ma soprattutto darà pienamente realizzazione a quello che noi chiamiamo ormai "welfare generativo"; non potevo non concludere un intervento sull'invecchiamento attivo senza parlare di welfare generativo, perché è proprio l'invecchiamento attivo che dà, come dicevo all'inizio, speranza e desiderio di nuova esperienza di vita."

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 6*

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale n. 27/2001 è il seguente:

“Art. 43 - Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.

3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro.”.

#### *Nota all'articolo 9*

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale n. 8/2015 è il seguente:

“Art. 21 -Palestre della Salute.

1. La Regione, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica dell'esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato sono da svolgersi, su prescrizione o su consiglio medico, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette “palestre della salute”, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.

3. La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico di cui al comma 2.

#### *Nota all'articolo 10*

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

“Art. 40 -Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo.

1. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l'organizzazione di viaggi per i propri associati, possono organizzare i viaggi esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti da almeno due mesi, nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere, aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate all'associazione organizzatrice da accordi di collaborazione.

2. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri aderenti da almeno sei mesi e per non più di tre volte all'anno se di durata superiore a tre giorni.

3. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con massimale e contenuto minimo definiti dalla Giunta regionale.

4. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.

5. Gli enti locali devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere regolarmente assicurati.”.

***Nota all'articolo 11***

- Il testo dell'articolo 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. E', altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”.

**4. Struttura di riferimento**

Direzione servizi sociali